

Penale Sent. Sez. 4 Num. 13591 Anno 2020

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udiienza: 18/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TOMASSETTI FABRIZIO nato a ROMA il 28/01/1993

avverso la sentenza del 05/11/2018 del TRIBUNALE di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere **ALDO ESPOSITO**;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore **CIRO ANGELILLIS**

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato **MAINI ALESSANDRO AMEDEO IWAN** del foro di ROMA in difesa della parte civile Sig. **DE MEIS CARLO**, che si riporta alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.

E' presente l'avvocato **CAMMAROTA FRANCESCO PAOLA** del foro di ROMA in difesa di **TOMASSETTI FABRIZIO**, che si riporta ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 4 settembre 2017, con cui Tomassetti Fabrizio era stato condannato alla pena di euro ottocento di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. («perché, alla guida di una bicicletta, per colpa generica, procedendo ad una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, investiva Carlo De Meis, che passeggiava all'interno del Parco degli Acquadotti, cagionandogli la frattura composta della spalla sinistra e numerose altre fratture, lesioni guaribili in giorni trenta» – fatto del 15 settembre 2011, in Roma, nel parco degli Acquadotti).

Il De Meis dichiarava che, alle ore 17.30/18.00, mentre stava praticando jogging, ^{VENIVA} ~~era~~ urtato violentemente da dietro alla schiena da un ciclista ~~ed era stato~~ scaraventato a terra e non era riuscito ad alzarsi. Il Tomassetti riferiva di aver visto il pedone situato alla propria destra e di aver impegnato la parte sinistra per evitarlo, ma, mentre con la ruota del manubrio lo aveva sorpassato, il pedone si era spostato verso sinistra e si era determinato un contatto tra la propria spalla e quella del pedone.

Secondo il Tribunale, il Giudice di Pace aveva fatto corretto uso dei criteri di valutazione delle prove e dei principi in materia di prova logica. Il Tribunale ha dato atto della linearità del racconto reso dalla parte civile, dell'assenza di intento calunnioso nei confronti dell'imputato e dei riscontri alla sua deposizione costituiti dalla documentazione medica e dall'esame testimoniale dell'operante e del teste di difesa.

Trattandosi di incidente avvenuto all'interno di un parco, al ciclista era richiesta una particolare diligenza nell'affrontare i sentieri del parco stesso, evitando l'investimento di pedoni, la cui presenza era prevedibile. Nella fattispecie, il ciclista avrebbe dovuto prefigurarsi la possibilità di incontrare corridori e avrebbe dovuto adeguare la propria condotta di guida, secondo normali criteri di prudenza. Se il Tomassetti avesse commisurato la velocità allo stato dei luoghi avrebbe potuto impedire l'impatto col corridore frenando prontamente la bicicletta. Tale circostanza era avvalorata dall'agevole sorpasso del pedone ad opera del ciclista Marcangeli Federico, teste di difesa. L'imputato avrebbe dovuto segnalare la propria presenza al De Meis mediante i dispositivi acustici, dei quali la bicicletta doveva essere dotata. Il riferimento alle norme del Codice della Strada risultava sovrabbondante, dovendosi giungere alle medesime conclusioni applicando le regole di diligenza di cui all'art. 590 cod. pen..

2. Il Tomassetti, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen..

Si rileva che il giudice di secondo grado è incorso in molteplici carenze motivazionali, non avendo valutato quanto segue: a) la particolare diligenza richiesta ai soggetti dediti allo jogging; b) l'imprevedibilità del mutamento di direzione da parte del corridore; c) l'irrilevanza della presunta inadeguata velocità del ciclista, in quanto l'urto si verificava tra la spalla sinistra della parte offesa e quella destra dell'imputato, cioè quando i due erano affiancati e la metà anteriore della bicicletta aveva già superato il pedone; d) la mancanza di un obbligo del ciclista, al di fuori degli ambiti della circolazione stradale, di dotarsi di campanello; e) l'impossibilità di stabilire la velocità dell'imputato; f) la ricollegabilità delle lesioni all'urto contro il terreno.

I seguenti fattori minavano la credibilità e l'attendibilità del dichiarante: 1) il De Meis era portatore di un interesse patrimoniale ingente, avendo richiesto la somma di euro quarantaduemila a titolo di risarcimento; 2) il De Meis sosteneva che il ciclista proveniva a velocità inadeguata, mentre, avendo lo sguardo rivolto dinanzi a sé, non poteva conoscerne l'andatura; 3) le dichiarazioni della vittima erano prive di riscontri, in quanto gli altri testi non avevano visto la dinamica dell'incidente; 4) il De Meis non aveva rispettato l'obbligo previsto per i pedoni di transitare, nelle strade sprovviste di marciapiedi o di banchine, lungo il margine opposto alla marcia dei veicoli.

2.2. Violazione di legge in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen..

Si osserva che, come sostenuto dal Tomassetti, il De Meis aveva compiuto un brusco scarto laterale alla propria sinistra di circa 1/1,5 m.. Qualora la bicicletta lo avesse urtato da tergo, l'impatto sarebbe avvenuto con la ruota anteriore o col manubrio ed avrebbe riportato lesioni agli arti inferiori o all'altezza dell'anca.

3. Con memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. della difesa della parte civile De Meis Carlo, si rileva che i motivi di ricorso si risolvono in una diversa prospettazione del fatto priva di riscontri probatori. Sono altresì censurate tutte le argomentazioni considerate dal ricorrente quali indici di contraddittorietà della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, con cui si formulano plurimi rilievi alla tenuta logica dell'impianto probatorio della sentenza impugnata in riferimento alla carenza di elementi idonei ad affermare la responsabilità di Tomassetti Fabrizio in relazione al reato ascrittogli, è manifestamente infondato.

Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della mo-

tivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che – benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione – mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza nessun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.

2. Il Tribunale ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Dalla logica ricostruzione della vicenda criminosa emerge che il giudice *a quo* ha illustrato le ragioni della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendole compatibili con le lesioni da essa subite e con tutti gli ulteriori elementi probatori acquisiti.

Nella sentenza impugnata la responsabilità è stata affermata alla luce della riscontrata violazione delle regole generali di prudenza e di diligenza e della prevedibilità della presenza di corridori e dei loro ipotetici spostamenti laterali, in quanto il Tomassetti avrebbe dovuto moderare la velocità e superare il De Meis, mantenendo un ampio margine di distanza di sicurezza da lui.

Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione resa dal Tribunale capitolino, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice *a quo* giudicava idonei a integrare il compendio probatorio.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente va condannato altresì al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile Carlo De Meis, che, tenuto conto della relativa complessità del procedimento, vanno liquidate nell'importo di euro tremila, oltre accessori come per legge.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile Carlo De Meis, che si liquidano in euro tremila, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente,

Emanuele Di Salvo

